



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Prot. n. 11 dell' 8 gennaio 2015

Disposizioni relative alla dematerializzazione del registro di carico e scarico delle sostanze zuccherine ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 82, recante disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino, ed in particolare, l'articolo 28, relativo ai registri per i produttori, gli importatori ed i grossisti di saccarosio, glucosio e isoglucosio;

Vista la direttiva 2001/111/CE relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana;

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 51, recante l'attuazione della direttiva 2001/111/CE relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale;

Visto il Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 861/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ;

Visto l'articolo 1-bis, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che prevede la dematerializzazione del registro di carico e scarico di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 82;

Considerato che l'articolo 1-bis, comma 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, prevede che all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8 del medesimo articolo si provvede con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Rilevata la necessità di assicurare una tempestiva attuazione delle disposizioni di cui al citato articolo 1-bis, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,

DECRETA

Articolo 1

(Definizioni)

Ai fini del presente decreto, si intendono per:

- a) “SIAN”: il Sistema informativo agricolo nazionale;
- b) “sostanze zuccherine”: le sostanze zuccherine indicate all’articolo 28 della legge 20 febbraio 2006, n. 82 quali, saccarosio, escluso lo zucchero a velo, glucosio e isoglucosio, anche in soluzione;
- c) “registro di carico e scarico delle sostanze zuccherine”: il registro di cui all’articolo 28 della legge 20 febbraio 2006, n. 82;
- d) “registro dematerializzato”: il registro di carico e scarico delle sostanze zuccherine tenuto in forma telematica;
- e) “operatori”: i produttori, gli importatori, i grossisti e gli utilizzatori obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico delle sostanze zuccherine.

Articolo 2

(Campo d’applicazione)

1. Il presente decreto fornisce le prescrizioni cui devono attenersi gli operatori per adempiere gli obblighi di cui all’articolo 28 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, attraverso il registro dematerializzato.

Art. 3

(Registro dematerializzato)

1. Il registro dematerializzato è realizzato nell’ambito del SIAN ed è disponibile dal 1° marzo 2015.
2. Gli operatori si iscrivono al SIAN secondo le modalità descritte nell’allegato 1.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

3. Le modalità per la tenuta del registro dematerializzato sono indicate nell'allegato 2.
4. Con decreto del Capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari possono essere modificati o sostituiti gli allegati al presente decreto.

Art. 4

(Connettività)

1. Gli accordi di servizio per la cooperazione delle banche dati del registro dematerializzato tra le aziende, gli Organismi di Controllo e le altre Amministrazioni pubbliche sono definiti in un documento tecnico adottato con determinazione del Capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

Art. 5

(Trattamento e sicurezza dei dati)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è il titolare del trattamento dei dati conservati nel registro dematerializzato ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ne assicura la gestione tecnica e informatica.
2. L'utilizzo dei dati e delle informazioni avviene nel rispetto dei principi vigenti in materia di trattamento dei dati, di cui al citato decreto legislativo n. 196 del 2003, nel rispetto delle regole tecniche e di sicurezza di cui all'articolo 71, comma 1-bis, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nell'ambito della cornice tecnico-normativa del Sistema pubblico di connettività di cui al Capo VIII del medesimo Codice dell'amministrazione digitale.
3. Al fine dell'applicazione delle disposizioni sulle misure di sicurezza, in conformità all'articolo 31 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adotta tutte le misure atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentali dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Art. 6

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Fino al 30 giugno 2015 il registro di carico e scarico delle sostanze zuccherine può essere tenuto sia con modalità telematiche che in formato cartaceo.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

2. A decorrere dal 1° luglio 2015 registro di carico e scarico delle sostanze zuccherine è tenuto esclusivamente con modalità telematiche.
3. Per le violazioni relative alla tenuta del registro dematerializzato, ove ne ricorrano le condizioni, si applica la diffida di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
4. Per le violazioni relative alla tenuta del registro dematerializzato continuano ad applicarsi le sanzioni previste dagli art. 35, commi 14, lettere *a)*, *b)* e *c)* e 15, della legge 20 febbraio 2006, n. 82
5. Per le violazioni relative alla tenuta del registro dematerializzato conseguenti al malfunzionamento del sistema telematico, attestato dal SIAN, è esclusa la responsabilità dell'operatore in quanto l'errore non è determinato da sua colpa.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.

Roma 8 gennaio 2015

IL MINISTRO
Maurizio Martina